

COMUNE DI OFFAGNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art.	RUBRICA
01	Oggetto del regolamento.
02	Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno.
03	Determinazione della misura dell'imposta.
04	Destinazione del gettito.
05	Esenzione e riduzione d'imposta.
06	Disposizioni in materia di accertamento.
07	Sanzioni.
08	Versamento e riscossione coattiva.
09	Obblighi di comunicazione.
10	Resa del conto dell'agente contabile.
11	Pubblicità del regolamento e degli atti.
12	Rinvio dinamico.
13	Tutela dei dati personali.
14	Rinvio ad altre disposizioni.
15	Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante 'Disposizioni in materia di Federalismo Municipale' e della delibera della Giunta Regionale Marche n. 1640 del 7 dicembre 2011 con la quale tutti i Comuni della Regione sono stati considerati località turistiche o città d'arte, istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2
Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

E' istituita in questo Comune l'imposta comunale di soggiorno dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive situate sul proprio territorio.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, viene determinata la misura dell'imposta per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive nella misura di € 1.00 a persona.

Art. 4
Destinazione del gettito

Il gettito della imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5
Esenzione e riduzione d'imposta

Sono esentati dal pagamento:

- 1) minori entro il decimo anno di età;
- 2) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- 3) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- 4) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- 5) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- 6) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

Art. 6
Disposizioni in materia di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai

competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 9 ed all'art. 10 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

~~Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, pagamento in misura ridotta € 50.00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.~~

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8 Versamento e riscossione coattiva

I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni dalla fine di ciascun trimestre, **unitamente alla comunicazione/dichiarazione di cui all'art. 9, mediante una delle seguenti modalità:**

- a) su apposito conto corrente postale intestato a questo Comune;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
 - ~~c) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.~~
- Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 9

Obblighi di comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura ricettiva ed a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante l'affissione in appositi spazi della nota informativa predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione.

Entro cinque giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione il numero complessivo dei pernottamenti nel corso del trimestre, distinto per soggetti ad imposta, soggetti esenti e soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta. La comunicazione/dichiarazione va inoltrata anche nel caso di assenza di pernottamenti nel trimestre solare di riferimento.

Per la comunicazione/dichiarazione di cui sopra, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica cartacea predisposta dal Comune o la procedura informatica messa a disposizione delle strutture ricettive senza oneri aggiuntivi da parte del Comune.

La comunicazione/dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, è trasmessa al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc..).

Il gestore della struttura è tenuto alla conservazione della documentazione trasmessa per 5 anni al fine di poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Art. 10

Resa del conto dell'agente contabile

I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune il Modello 21, allegato al DPR n. 194/1996, per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.

Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato in originale o mediante posta elettronica certificata.

Il Comune opera quale agente collettore dei conti presentati dalle strutture ricettive e provvede a trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il Modello 21 riepilogativo entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del d.lgs. 18/09/2000, n. 267 (TUEL).

Art. 11

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15. c.1, della legge 11.02.2005. n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante <<Codice in materia di protezione dei dati personali>>.

Art. 14

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.